

**CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO PROROGA BIENNALE CONTRATTO DI
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO**

TRA

SANOFI S.p.A., con sede in 20158 Milano, Viale Bodio 37/b, ed unità locale in 41126 Modena, Strada Scaglia Est, 136, Codice Fiscale e Partita IVA 00832400154, in persona del Direttore Generale di Sanofi S.p.A. Genzyme, Dott. Marcello Cattani (**Sanofi S.p.A.**)

E

Il **Prof. Luca BRUNESE**, nato a Napoli il 9 marzo 1966 e domiciliato per la Sua carica in Campobasso, Via Francesco De Sanctis snc, il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente nella qualità di Rettore e come tale, legale rappresentante dell'Università degli Studi del Molise, Codice fiscale 92008370709, Partita IVA 00745150706, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2019;

PREMESSO

quale parte integrante del presente accordo:

- a) che, in data 12/06/2019 (Prot. N. 18140), il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "V. Tiberio" dell'Università degli Studi del Molise (Dipartimento) ha comunicato alla Sanofi S.p.A. la propria intenzione di prorogare per ulteriori due anni il contratto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, con un regime di impegno a tempo definito, per il S.S.D. MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE, istituito con D.R nr. 560 del 2016 e stipulato con la Dott.ssa Maddalena Napolitano, in scadenza il 20 dicembre 2019, al fine di continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito del progetto *"Creazione di database clinico per la raccolta di dati anamnestici, epidemiologici e clinici per pazienti adulti affetti da dermatite atopica"*, avanzando formale richiesta di finanziamento di tale iniziativa nei confronti di Sanofi S.p.A.;

- b) che, in data 11/09/2019, Sanofi S.p.A. ha comunicato al Dipartimento di aver approvato l'erogazione di fondi necessari alla proroga biennale del suddetto contratto di ricercatore, informando il Dipartimento che l'erogazione del relativo importo sarebbe avvenuta dopo aver ricevuto formale accettazione, nonché a fronte della stipula di specifica convenzione nella quale siano precisate tutte le condizioni applicabili, ed il successivo ricevimento di copia del contratto di proroga della Dott.ssa Maddalena Napolitano;
- c) che, con delibera in data 15/10/2019, il Consiglio di Dipartimento ha accettato la proposta di finanziamento di Sanofi S.p.A.;
- d) che, con delibere rispettivamente del 30/10/2019 e 31/10/2019 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise hanno dato parere favorevole alla stipula della presente convenzione;
- e) Sanofi S.p.A. e l'Università degli Studi del Molise intendono pertanto disciplinare i reciproci rapporti relativi al finanziamento della proroga biennale del contratto di ricercatore secondo i termini e le condizioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto della convenzione

- 1.1 Sanofi S.p.A. s'impegna a finanziare la proroga biennale del contratto di ricercatore, come sopra definito, da stipulare con la Dott.ssa Maddalena Napolitano;
- 1.2 L'Università degli Studi del Molise si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente convenzione per la proroga del contratto e per lo svolgimento delle attività di ricerca ad esso connesse;
- 1.3 Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Università degli Studi del Molise non è vincolata all'acquisto, uso, raccomandazione o applicazione di sconti sui prodotti Sanofi S.p.A., inclusi i prodotti afferenti a Sanofi S.p.A. Genzyme.

ART. 2 – Durata della Convenzione

- 2.1 La presente convenzione decorre dalla data di stipula e termina alla fine del contratto di proroga con la dott.ssa Maddalena NAPOLITANO, ovvero avrà termine il 20.12.2021.

- 2.2 Alla scadenza, la presente convenzione non sarà soggetta ad alcun rinnovo tacito o automatico; il Dipartimento si impegna a consegnare a Sanofi S.p.A. una copia della relazione sull'attività scientifica svolta dalla dott.ssa Maddalena NAPOLITANO, unitamente ad eventuali relazioni intermedie.

ART. 3 – Contributo

- 3.1 Sanofi S.p.A. si impegna a corrispondere all'Università degli Studi del Molise, esclusivamente a titolo di finanziamento della proroga biennale del contratto di ricercatore, un importo complessivo pari ad € 70.412,00 (Euro settantamilaquattrocentododici/00), comprensivo di qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto.
- 3.2 A garanzia del versamento, prima della stipula del contratto in data 21.12.2019, la società SANOFI S.P.A. si impegna a fornire specifica garanzia fideiussoria a copertura della seconda annualità.

ART. 4 - Modalità di pagamento

L'importo di cui all'art. 3 verrà erogato all'Università degli Studi del Molise come segue:

- (i) a fronte della sottoscrizione della presente convenzione, € 35.206,00 (Euro trentacinquemiladuecentosei/00);
- (ii) € 35.206,00 (Euro trentacinquemiladuecentosei/00) entro il 20 dicembre 2020.

Al ricevimento di ciascuna *tranche* di pagamento, l'Università degli Studi del Molise invierà a Sanofi S.p.A. idonea ricevuta a quietanza del pagamento ricevuto.

ART. 5 – Mancata Accettazione, Decadenza e Rinuncia al contratto di proroga

Qualora, verifichi la rinuncia al godimento della proroga del contratto di ricercatore nel corso della durata della presente convenzione, le somme residue del finanziamento già corrisposto saranno restituite dall'Ateneo alla Sanofi S.p.A.

Art. 6 - Protezione dei dati personali

Sanofi S.p.A. e l'Università degli Studi del Molise si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e da qualsiasi altra disposizione, italiana e/o europea, applicabile in materia

di protezione dei dati personali, emanata prima e/o durante il periodo di vigenza del presente accordo.

Nel rispetto della normativa sopra menzionata Sanofi S.p.A. e l'Università degli Studi del Molise di comune accordo dichiarano di essere in possesso dell'esperienza, dell'affidabilità e delle capacità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, complessivamente, di tutti i requisiti richiesti dalla relativa normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adeguate necessarie ed idonee a garantire il pieno rispetto delle normative e delle istruzioni emanate dall'Autorità Garante in materia di protezione di dati personali.

Art. 7 - Trasparenza

- 7.1 L'Università degli Studi del Molise riconosce e prende atto che Sanofi S.p.A., in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.3 e 5.6 del Codice Deontologico di Farindustria, renderà pubblico l'ammontare del finanziamento, unitamente ai dati dell'Ateneo, in quanto rientranti nel novero delle donazioni e contributi effettuati nei confronti di Organizzazioni Sanitarie (così come definite nel Codice Deontologico di Farindustria), entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello del pagamento, e tali informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno tre anni dal momento della pubblicazione.

Art. 8 – D.Lgs. 231/2001 – Normativa anticorruzione

- 8.1 Sanofi S.p.A. dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico e le Linee Guida in materia di Anti-Corruzione. L'Università degli Studi del Molise dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei suddetti documenti, e si impegna, conseguentemente, a rispettare nell'esecuzione delle proprie obbligazioni le regole, le procedure ed i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche in materia di anti-corruzione, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al citato decreto legislativo e alla normativa vigente.
- 8.2 In particolare, l'Università degli Studi del Molise si impegna espressamente a rispettare ogni disposizione applicabile in tema di corruzione. Inoltre dichiara e

garantisce che non ha fatto e non farà promesse o offerte di pagamenti o cessioni di beni (direttamente o indirettamente) a:

- (i) persone fisiche, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- (ii) società;
- (iii) associazioni;
- (iv) *partnership*;
- (v) enti pubblici

(inclusi ai funzionari o dipendenti dei suddetti enti), che siano in grado di influenzare, ottenere o mantenere qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio economico-finanziario o qualsiasi altra utilità a favore di Sanofi S.p.A., e ciò nello svolgimento scorretto/non regolare di un pubblico servizio o un'attività commerciale con lo scopo o l'effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza in casi di estorsione, tangenti o altri mezzi illeciti o non corretti, di ottenere o mantenere affari.

- 8.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a Sanofi S.p.A. di risolvere anticipatamente la presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 9 - Spese Contrattuali e Fiscali

- 9.1 Per la presente convenzione si assolvono le spese fiscali ai sensi dell'art. 2 della Tariffa (parte I) dell'imposta di bollo di cui al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni. Le spese di bollo sono assolte in maniera virtuale a carico dell'Università degli Studi del Molise.
- 9.2 La presente convenzione verrà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'Università degli Studi del Molise.

Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente

- 10.1 La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 10.2 Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 11 – Varie

- 11.1 Le parti si danno reciprocamente atto che per la redazione della presente convenzione non si è fatto ricorso all'utilizzo di moduli, formulari o di condizioni generali di contratto predisposte da una di esse e che tutte le relative pattuizioni sono state tra le medesime parti singolarmente e specificamente negoziate e concordate. Conseguentemente risultano inapplicabili gli articoli 1341, 1342, 1469-*bis* e seguenti c.c.
- 11.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle previsioni del contratto di proroga. Resta peraltro inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni della presente convenzione e quelle del contratto, la presente convenzione prevarrà.

Milano,

Campobasso, 2019

SANOFI S.P.A. S.p.A.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Firme oscurate ai sensi della vigente normativa sulla privacy.